



CITTÀ DI DESIO
SETTORE SERVIZI DI STAFF
SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 65 dell'11 dicembre 2014
- **esecutiva ai sensi di legge dall' 8 gennaio 2015**
- **pubblicata all'albo pretorio on-line dal 29 dicembre 2014 al 13 gennaio 2015**

INDICE

<p style="text-align: center;">Parte 1^ - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE-</p>
--

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI-

Art. 1- Regolamento – Finalità	Pag.01
Art. 2- Interpretazione del Regolamento.....	Pag.02
Art. 3 – Durata in carica del Consiglio	Pag.02
Art.4 - La sede delle adunanze.....	Pag.02

Capo II- IL PRESIDENTE-

Art. 5 - Presidenza delle adunanze.....	Pag.02
Art. 6 - Compiti e poteri del Presidente	Pag. 02
Art.7 - Elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.....	Pag.03
Art.8 - Competenza Ufficio di Presidenza	Pag.03

CAPO III- I GRUPPI CONSILIARI-

Art.9 – Costituzione dei Gruppi e Conferenza dei Capigruppo	Pag.03
---	--------

CAPO IV- COMMISSIONI CONSILIARI -

Art. 10 – Istituzione delle Commissioni	Pag.03
---	--------

CAPO V- I CONSILIERI SCRUTATORI-

Art. 11- Designazione e funzioni	Pag.04
--	--------

<p style="text-align: center;">Parte II^ - I CONSIGLIERI COMUNALI-</p>
--

CAPO I – NORME GENERALI –

Art. 12 – Riserva di Legge	Pag.04
Art. 13 – Entrata in carica – “ Convalida”	Pag.04
Art. 14 – Dimissioni	Pag.05
Art. 15 – Decadenza e rimozione dalla carica	Pag. 05
Art. 16 – Sospensione dalle cariche	Pag. 05

CAPO II – DIRITTI-

Art. 17 – Diritto d’iniziativa	Pag. 06
Art. 18 – Richiesta di convocazione del Consiglio	Pag.06
Art.19 – Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi	Pag.06

CAPO III – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO-

Art. 20 – Diritto d’esercizio del mandato elettivo	Pag.06
Art. 21 – Divieto di mandato imperativo	Pag.07
Art. 22- Partecipazione alle adunanze	Pag. 07
Art. 23 – Astensione obbligatoria	Pag. 07
Art. 24- Responsabilità personale - Esonero.....	Pag.07

CAPO IV – NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI-

Art.25 Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco	Pag.08
Art.26 Funzioni rappresentative	Pag.08

<p style="text-align: center;">Parte III[^] - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE -</p>
--

CAPO I - CONVOCAZIONE

Art.27 Competenza	Pag.08
Art. 28 convocazione	Pag.08
Art.29 Avviso di convocazione – Consegna - Modalità	Pag.09
Art. 30 Avviso di convocazione – Consegna - Termini.....	Pag.09

Art.31 Ordine del giorno	Pag.09
Art. 32 Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione	Pag.10

CAPO II – ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art.33 Deposito degli atti.....	Pag.10
Art.34 Adunanze di prima convocazione.....	Pag.10
Art. 35 Adunanze di seconda convocazione	Pag.12

CAPO III – PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE –

Art.36 Adunanze pubbliche	Pag.12
Art.37 Adunanze segrete	Pag.12
Art.38 Adunanze ‘ aperte’	Pag.22

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE –

Art. 39 Comportamento dei Consiglieri.....	Pag.12
Art. 40 Ordine della discussione	Pag.22
Art. 41 Comportamento del pubblico	Pag.23
Art.42 Ammissione di funzionari e consulenti in aula.....	Pag.23

CAPO V – ORDINE DEI LAVORI –

Art.43 Ordine di trattazione degli argomenti	Pag.23
Art.44 Ordine dei lavori	Pag.23
Art.45 Comunicazioni.....	Pag.24
Art.46 Ordine del Giorno	Pag.24
Art. 47 Interrogazioni.....	Pag.14
Art. 48 Mozioni e risoluzioni.....	Pag.25
Art.49 Mozioni d'ordine	Pag.26
Art.50 Discussione – Norme generali	Pag.26
Art.51 Questione pregiudiziale e sospensiva	Pag.26

Art.52 Fatto personale	Pag.27
Art.53 Termine dell'adunanza	Pag.27

CAPO VI – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE – VERBALE –

Art.54 La partecipazione del segretario generale all'adunanza	Pag.27
Art.55 Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma	Pag.27

<p style="text-align: center;">Parte IV[^] - LE DELIBERAZIONI -</p>

CAPO I – LE DELIBERAZIONI –

Art.56 Verbale – Deposito – Rettifica – Approvazione	Pag.28
Art.57 Forma e contenuti	Pag.28
Art.58 Approvazione – Revoca – Modifica	Pag.28

CAPO II – LE VOTAZIONI –

Art.59 Modalità generali	Pag.29
Art. 60 Votazione in forma palese	Pag.29
Art.61 Votazione per appello nominale	Pag.20
Art.62 Votazioni segrete	Pag.20
Art.63 Esito delle votazioni	Pag.20
Art.64 Deliberazioni immediatamente eseguibili	Pag.22

<p style="text-align: center;">Parte V[^] - DISPOSIZIONI FINALI -</p>

Art.65 Entrata in vigore	Pag.22
Art.66 Diffusione	Pag.22

Parte I[^]
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI -

ART. 1 Regolamento- Finalità

1. L'attività ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dal presente Regolamento, che attuano i disposti dell'ordinamento delle autonomie locali. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia ai principi generali dell'ordinamento in materia ed alle norme dello statuto.
2. Il Regolamento ed ogni sua modifica e/o integrazione devono essere approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni non disciplinate dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale. Qualora la decisione del Presidente sia contestata da taluno dei Consiglieri, lo stesso si appella, seduta stante, al Consiglio Comunale.

ART. 2 Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali durante e al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale incarica immediatamente il Segretario Generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa alla Commissione Statuto e Regolamenti, e al Consiglio Comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. In caso di eccezioni interpretative sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, il Presidente sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le questioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente risolvibile, il Presidente, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ulteriori eccezioni e viene riportata memoria in calce agli articoli da parte degli uffici.

ART. 3 Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la "Convalida" dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili: in tale caso gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne rendono necessaria l'adozione.

ART. 4 La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel modo migliore i lavori del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale stabilisce, con propria determinazione o su richiesta del Sindaco, sentiti i Capigruppo, da annotare a Verbale, che l'adunanza del Consiglio si tenga in via eccezionale in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre sul territorio Comunale ed indicata nell'avviso di convocazione.
5. Nel giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera del Comune, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea.

CAPO II – IL PRESIDENTE –

ART. 5 Presidenza delle adunanze

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto fra i Consiglieri Comunali nella prima adunanza, subito dopo il giuramento del Sindaco, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Alla presidenza del Consiglio devono essere assicurate dal Comune le attrezzature e le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni.
2. Il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto, salve le funzioni del Consigliere Anziano a norma di legge e di Statuto inerente la prima riunione di Consiglio Comunale neo eletto.
Il Consigliere Anziano è il Consigliere che nella consultazione elettorale ha conseguito la cifra più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza; a parità di voti è il maggiore di età.
3. Il Presidente predispone l'ordine del giorno, convoca e presiede le adunanze del Consiglio nei termini e nei modi stabiliti dalla Legge e dal Regolamento.
Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza o periodicamente o su richiesta dei due Vicepresidenti.
4. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal vicepresidente vicario. In caso di assenza del vicepresidente vicario, assume le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale l'altro Vice Presidente.
5. In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, per qualsiasi motivo, il Consiglio Comunale, entro 20 giorni dall'evento, prende atto e provvede ad eleggere un nuovo Presidente a scrutinio segreto.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.
7. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri assegnati, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
8. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Sindaco e di Capogruppo.
9. Il Presidente, cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale, ed è approvata se ottiene il voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati o, nell'eventualità che la minoranza fosse in numero minore, da tutti i Consiglieri di minoranza, senza computare a tal fine il Presidente e viene messa in discussione non prima dei dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede alla elezione del successore.

ART. 6 Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente provvede al migliore funzionamento del Consiglio, a lui compete l'iniziativa di informazione, di consultazione ed organizzazione necessarie; modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento sulla base del quale concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte di cui si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento. Nell'esercizio delle funzioni il Presidente si ispira a criteri d'imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei Consiglieri.

Art. 7 Elezione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale nella prima seduta, effettuati gli adempimenti di legge, procede a scrutinio segreto, all'elezione dell'Ufficio di Presidenza costituito da tre componenti: Presidente del Consiglio neo eletto e due Vice Presidenti, uno di maggioranza e uno di minoranza, scelti fra i Consiglieri Comunali, di cui uno con funzioni Vicarie.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante un addetto della Segreteria.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per l'intera durata della legislatura.

L'Ufficio di Presidenza esercita le sue funzioni nel rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento.

ART. 8 Competenze Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza garantisce, controlla e tutela le prerogative e i diritti dei Consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, mantiene i rapporti con i gruppi consiliari.

L'Ufficio di Presidenza:

1. si pronuncia sulle questioni di interpretazione del Regolamento Consiliare, sentito il Segretario Generale,
2. assiste il Presidente mediante relazioni e pareri, e raccoglie il materiale istruttorio per consentire la completezza delle informazioni ai Consiglieri, relative all'attività programmatica e gestionale del Consiglio Comunale.

CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI -

ART. 9 Costituzione dei Gruppi e Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno n.2 Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Consigliere anziano ed al Segretario Generale, il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Dopo tale prima riunione la comunicazione delle variazioni della persona del Capogruppo deve essere fatta al Presidente del Consiglio Comunale. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza,
5. Il Consigliere, che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un unico gruppo misto, che elegge al suo interno il Capogruppo. La costituzione del gruppo misto deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale, da parte dei Consiglieri interessati.
6. Il Presidente del Consiglio deve assicurare ai Gruppi consiliari attrezzature e risorse nella misura necessaria per garantire l'espletamento delle loro funzioni.
7. La Conferenza dei Capigruppo è costituita dai capi dei singoli gruppi, o loro delegati purché Consiglieri, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio che la convoca, ovvero dal Vice Presidente, ad essa partecipa il Sindaco, o il Vice Sindaco o un Assessore delegato.
8. La Conferenza dei Capigruppo collabora con il Presidente del Consiglio per predisporre il calendario delle sedute consiliari in relazione alle esigenze ed urgenze; essa si pronuncia su:
 - a) le questioni attinenti all'ordine degli argomenti all'ordine del giorno, ed alla programmazione delle sedute del Consiglio Comunale;
 - b) quanto altro attribuito alla sua competenza dal presente Regolamento. Di detta seduta viene redatto verbale.

9. La Conferenza dei Capigruppo è convocata con le stesse modalità previste per il Consiglio Comunale, ma con solo 48 ore di anticipo, esclusi i festivi ed il sabato. In caso di urgenza motivata nella convocazione, con sole 24 ore di anticipo.
10. Ove necessiti una votazione all'interno della Conferenza dei Capigruppo vale il principio di rappresentatività di ciascun capogruppo.

CAPO IV – COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 10 Istituzione delle commissioni

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la durata in carica, può costituire, con criterio proporzionale, Commissioni permanenti e speciali, oltre a quelle previste dalla legge, stabilendone numero e competenze, e determinando il numero dei componenti.
2. La nomina dei componenti avviene, di norma, mediante voto segreto nel rispetto del criterio di proporzionalità.
3. Le commissioni possono adottare risoluzioni connesse con l'affare sul quale debbono riferire e tali risoluzioni sono trasmesse al Consiglio Comunale.
4. Le norme di funzionamento delle commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO V – I CONSIGLIERI SCRUTATORI -

ART. 11 Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore, essi assistono il Presidente del Consiglio nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti. La minoranza deve essere sempre rappresentata.
2. Gli scrutatori che si assentano durante la seduta devono sempre avvertire il Presidente che provvede a sostituirli.

Parte II^

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I – NORME GENERALI -

ART. 12 Riserva di Legge

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.
2. Il comportamento dei Consiglieri Comunali, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio della buona e corretta amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le proprie funzioni e quelle dei dirigenti del Comune.

ART. 13 Entrata in carica – "Convalida"

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale proposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità o la incompatibilità previste dalla Legge vigente, procedendo, ove occorra, alla immediata surroga.
3. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per gli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità.
4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento

dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla Legge vigente.

ART. 14 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del Comune.
2. Il Presidente del Consiglio ne deve dare immediata notizia al Sindaco ed ai Capigruppo.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione al protocollo, e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

ART. 15 Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione, e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla Legge vigente, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi della vigente disposizione legislativa
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla Legge vigente, come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento della elezione, o si verifichi successivamente, alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla Legge predetta, il Consiglio Comunale la contesta al Consigliere, ed attiva la conseguente procedura.
3. Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato: in caso contrario lo dichiara decaduto.
4. I Consiglieri Comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di Legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla Legge 13.09.1982, n.646, e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone il T.U.E.L. n. 267/2000.
5. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al T.U.E.L. n. 267/2000, o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
6. Il Presidente o, in sua mancanza, il Vicepresidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 4. e 5., convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi, ed adotta le deliberazioni conseguenti.
7. Il Consigliere Comunale che resta assente ingiustificato e non partecipa ad una intera sessione ordinaria deve essere dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale entro i venti giorni successivi alla contestazione scritta sollevata dal Presidente del Consiglio Comunale all'interessato. Il Consigliere ha facoltà di proporre, entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori. Scaduto detto termine, il Consiglio esamina ed infine delibera.
8. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità a quanto previsto dalla legge, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 16 Sospensione dalle cariche

1. I Consiglieri Comunali sono sospesi di diritto dalle cariche ai sensi dell'art. 59 T.U.E.L. 267/2000.
2. Il Presidente, o in sua mancanza il vicepresidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata e vengono attivate le procedure previste dall'art. 59 T.U.E.L. 267/2000. Il Consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia

nell'ambito del Comune, sia in Enti, Società, Istituzioni ed Organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 59 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Consiglio Comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

CAPO II – DIRITTI -

ART. 17 Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale. Essi esercitano tale diritto mediante o la presentazione di proposte di deliberazione o la presentazione di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio Comunale, il quale la trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria di cui alla vigente normativa.

ART. 18 Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda il Sindaco oppure un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
3. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1. del presente articolo, e con le modalità indicate dal comma 2. del presente articolo, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa.

ART. 19 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue Aziende, Società, Istituzioni ed Enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e nei termini stabiliti dal relativo Regolamento.
2. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
3. I capigruppo Consiliari hanno il diritto di ricevere l'elenco delle delibere di Giunta Comunale contestualmente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line. La trasmissione dell'elenco viene garantita tramite PEC e, solo in casi eccezionali e attraverso esplicita richiesta, è possibile la riproduzione in forma cartacea e trasmissione mediante Messo.
4. I Consiglieri Comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'ufficio di segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla Giunta Comunale e comunicate ai capigruppo consiliari.

CAPO III – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO -

ART. 20 Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme vigenti.

2. Ai Consiglieri Comunali è dovuto il gettone di presenza, secondo le disposizioni di legge vigenti, nella misura fissata dalla Legge, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e per le commissioni consiliari e per quelle istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio.
3. Il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali nelle ipotesi in precedenza elencate è cumulabile per riunioni che si tengano nell'ambito della stessa giornata purché convocati con atti separati. Agli Amministratori, ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla Legge, non è dovuto nessun compenso per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari permanenti. Il gettone di presenza è dovuto agli Amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle altre commissioni previste da Leggi statali o regionali.
L'importo mensile dei gettoni di presenza percepiti non può superare un quarto dell'indennità Sindaco.
4. I Consiglieri partecipano a tutte le sedute del Consiglio e delle Commissioni Comunali permanenti e speciali alle quali sono nominati.
5. I Consiglieri Comunali, formalmente delegati dal Consiglio o dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, pernottamento e soggiorno purché documentate.
6. La Giunta Comunale, in conformità a quanto dispone la normativa vigente, può deliberare di assicurare i componenti del Consiglio Comunale contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ART. 21 Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincoli di mandato: ciascun Consigliere è responsabile personalmente dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio Comunale.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di opinione, di espressione e di voto.

ART. 22 Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio .
2. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Presidente ed il Segretario perché ne sia presa nota a verbale.

ART. 23 Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali, obbligati ad astenersi e ad assentarsi, ne informano il Segretario Generale che dà atto a verbale dell'osservanza di tale obbligo.

ART. 24 Responsabilità personale – Esonero

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio, applicando le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla normativa vigente.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza, o che non abbia preso parte alla deliberazione
3. E' parimenti esente da responsabilità, conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo, il Consigliere che abbia espresso voto contrario.

CAPO IV – NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI -

ART. 25 Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

ART. 26 Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione Consiliare, composta dal Presidente, nonché da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

<p style="text-align: center;">Parte III[^] FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE</p>

CAPO I – CONVOCAZIONE -

ART. 27 Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione viene disposta dal Vicepresidente o dall'altro vicario.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di Legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo, provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

ART. 28 Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi scritti, con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario, ovvero se viene convocato d'urgenza e deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi, compresa la presentazione del Bilancio, e quando la stessa sia richiesta al Presidente da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi, l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del Comune.

6. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono firmati dal Presidente, o da chi lo sostituisce, o da colui a cui compete per Legge la convocazione.

ART. 29 Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno deve essere consegnato a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Sarà cura del Comune fornire un indirizzo PEC a tutti i consiglieri comunali. In via del tutto eccezionale, con richiesta scritta e motivata, il consigliere potrà richiedere la consegna tramite messo.
2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, ed esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

ART. 30 Avviso di convocazione – Consegna – Termini

1. L'avviso di convocazione, per le adunanze ordinarie, deve essere consegnato a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima, esclusi i festivi e il sabato, di quello fissato per la riunione così come definito all'articolo precedente.
2. Per le adunanze straordinarie, la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima, esclusi i festivi e il sabato, di quello fissato per la riunione.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quello fissato per la riunione, corredato dalla documentazione della motivazione d'urgenza.
4. Per le adunanze di seconda convocazione, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quello fissato per la riunione.
5. Nel caso, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie già convocate argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo, e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto, possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 31 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Sentiti i Capigruppo, spetta al Presidente stabilire l'ordine del giorno. Con proprie autonome decisioni lo stesso provvede alla rettifica od integrazione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui ai successivi terzo e quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta inoltre al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali, con la collaborazione del Segretario Generale.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni, ordini del giorno ed interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dal presente Regolamento.
5. Nell'ordine del giorno gli argomenti sono indicati, pur con la necessaria sintesi, con definizioni chiare e puntuali, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente, nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "SEDUTA SEGRETA", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

ART. 32 Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune, rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione. Il messo comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza, e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

CAPO II – ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE -

ART. 33 Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, dal giorno della convocazione e fino all'adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza, o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati contestualmente all'atto di iscrizione degli stessi.
2. L'orario di consultazione, alla quale i Consiglieri hanno diritto, è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del Comune.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma nel testo completo, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame, con i pareri di cui alla normativa vigente. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza, proposte e documenti devono essere depositati nella sala della stessa.

ART. 34 Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può essere aperto e non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei Consiglieri assegnati, escluso dal computo il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Generale entro 30 minuti dall'ora di convocazione, i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione. Eseguito l'appello e constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per aprire la seduta, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
3. Eseguito l'appello con presenza legale, la seduta è ritenuta valida, I Consiglieri che, successivamente entrano o si assentano dall'adunanza, sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale. Se, in base a tali comunicazioni si accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, il Segretario Generale avverte il Presidente, che deve far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti. Se necessario, si effettua la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente, a sua discrezione, dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, fino ad un massimo di dieci minuti. Ove dal successivo appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quanto prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti sino a quel momento rimasti da trattare. Di ciò si dà atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura.
4. Ogni Consigliere può chiedere al Presidente in qualsiasi momento la verifica del numero legale pur non partecipando al computo richiesto. La richiesta non ha effetto se formulata durante la trattazione di un argomento che non prevede deliberazione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala immediatamente prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza.

ART. 35 Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento rimasto iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti, ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, escluso dal computo il Sindaco.
4. In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la legge richiede la presenza di un particolare numero di Consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza, le stesse verranno rinviate a nuova convocazione, a meno che non si raggiunga almeno la metà dei consiglieri assegnati o quel particolare numero dei presenti al momento della trattazione dell'affare o la speciale maggioranza al momento della votazione.
5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con le modalità previste dal presente Regolamento.
6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, non è necessaria nessun'altra convocazione.
7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione, ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione, e per essi sono richieste le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso può essere richiesto il rinvio della trattazione a norma dell'art. 30 del presente Regolamento.
9. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure nel caso di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

CAPO III – PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE –

ART. 36 Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 37.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.
3. Il Consiglio Comunale viene trasmesso in diretta streaming cioè attraverso l'uso di sistemi per la trasmissione di segnali audio e video via Internet.

ART. 37 Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, della moralità, della correttezza e dei comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla capacità, moralità, correttezza, e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Presidente, su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri presenti, dispone il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula unicamente i componenti del Consiglio ed il Segretario Generale, ed i funzionari ammessi, vincolati al segreto d'ufficio. Gli atti di cui sopra sono coperti dal segreto d'ufficio.

ART. 38 Adunanze "APERTE"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio, anche su richiesta del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri può convocare l'adunanza "APERTA" del Consiglio Comunale.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Cittadini, esperti della materia iscritta all'ordine del giorno e rappresentanti interessati ai temi da discutere e rappresentanti delle Istituzioni.
3. Durante le adunanze "APERTE" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE -

ART. 39 Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo ogni riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno, e deve contenersi entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito offendere l'onorabilità delle persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.
5. Nei casi più gravi, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere dall'aula, per tutto il resto della seduta o proporre la censura nel caso di tumulti e offese gravi.
6. La censura implica per il consigliere, oltre l'esclusione immediata dall'aula, e sentiti i pareri dei capigruppo, l'interdizione a ricomparire in aula per un periodo da una a tre intere sedute straordinarie. Tale decisione del Presidente può essere appellata al tavolo di Presidenza entro tre giorni dalla comunicazione della censura.

ART. 40 Ordine della discussione

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati, e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, prenotandosi con l'apposito pulsante o alzando la mano.
3. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e quando sia contenuto nei limiti fissati dal Regolamento, non può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 41 Comportamento del pubblico

1. Al pubblico non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento alle sedute del Consiglio Comunale. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio .
2. Non è consentita a nessuno l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita per mezzo, ove occorra, della Polizia Locale o della forza pubblica.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne con i poteri di cui al c. 3, l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona l'aula e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà aggiornato ad altra data, per il completamento dei lavori, senza variazione del tipo di convocazione e dell'ordine del giorno.

ART. 42 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala dirigenti e funzionari comunali, nonché amministratori e dirigenti di Aziende, Società ed Aziende dipendenti dal Comune, perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione Comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi degli articoli del presente Regolamento.

CAPO V – ORDINE DEI LAVORI -

ART. 43 Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su richiesta del Presidente o di un Consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

ART. 44 Ordine dei lavori

1. I Consiglieri Comunali, prima dell'apertura dei lavori, possono chiedere al Presidente di effettuare comunicazioni al Consiglio.
2. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni, e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune, o che interessano, in senso generale o su temi particolari, la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
3. Le interrogazioni, gli ordini del giorno, le mozioni e le risoluzioni debbono essere sempre formulate in forma scritta e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte nella stessa seduta contemporaneamente.
4. Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni, ordini del giorno o mozioni, per una stessa seduta.

5. Nelle adunanze nelle quali viene discusso lo strumento urbanistico, il bilancio preventivo e il rendiconto, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione di comunicazioni, ordini del giorno, interrogazioni.

ART. 45 Comunicazioni

1. Concluse le formalità preliminari il Presidente o il Sindaco o gli Assessori possono effettuare, nel corso della seduta, al Consiglio le eventuali comunicazioni su fatti e circostanze di particolare rilievo e comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbiano avuto notizia a seduta iniziata.
2. Di seguito si procede con celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni dei Consiglieri Comunali.
3. Alle comunicazioni non possono essere dedicati complessivamente più di trenta minuti per ogni seduta e per un tempo di 3 minuti per ogni intervento.

ART. 46 Ordini del Giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di una posizione politico-amministrativa su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale.
2. Sono sottoscritti dai proponenti e presentati al protocollo, almeno 48 ore prima della seduta, e sono trattati in seduta pubblica, dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni per un tempo non superiore ad un'ora.
Possono essere presentati via posta elettronica certificata 48 ore prima della seduta, tenendo presente gli orari di apertura e chiusura degli uffici,
3. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo hanno facoltà di intervenire il Presidente del Consiglio Comunale, per precisare le risultanze eventualmente emerse nella riunione della Conferenza dei capigruppo, nonché il Sindaco, od un Assessore, per precisare, ove necessario, la posizione della Giunta, e i Capigruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti comprensivi di dichiarazione di voto.
4. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

ART. 47 Interrogazioni

1. Lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare più di un'ora per ogni seduta consiliare.
2. Le interrogazioni vengono trattate secondo l'ordine cronologico di rispettiva presentazione. I tempi di illustrazione sono contenuti nei cinque minuti per consigliere.
3. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta al Presidente del Consiglio, al Sindaco od alla Giunta, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, nonché per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti, in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati argomenti.
4. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti, può essere presentata sia in forma scritta che orale.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione. In questo caso la procedura si perfeziona con la trascrizione del dibattito riportato nel verbale di seduta.
6. Se gli interrogati non dispongono degli elementi necessari per una risposta, è richiesta la presentazione in forma scritta finalizzata a ottenere risposta entro il termine di 15 dalla presentazione. E' prevista sempre la forma scritta nel caso in cui l'interrogante non si ritenga soddisfatto della risposta e richieda ulteriori chiarimenti.
7. Se il Consigliere interrogante non è presente al momento della discussione della sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.
8. Le risposte devono essere contenute entro il limite di tempo di cinque minuti.

9. Possono replicare ad essa i Consiglieri interroganti, per dichiarare se siano soddisfatti o meno, e per quali ragioni, contenendo l'intervento entro il termine di tempo di tre minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente del Consiglio Comunale, del Sindaco o dell'Assessore competente.
10. Qualora il Consigliere interrogante non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data, può presentare in forma scritta una mozione, che verrà posta all'ordine del giorno della successiva seduta.
11. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate nella stessa seduta contemporaneamente.
12. Trascorso il tempo di un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame, e rinvia poi le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
13. Qualora rimanga da trattare un numero elevato di interrogazioni, il Presidente del Consiglio Comunale, dispone, assieme ai capigruppo nella successiva Conferenza, eventuali deroghe ai termini di tempo fissati dal presente articolo. Il maggior tempo così fissato per la trattazione delle interrogazioni viene reso noto ai Consiglieri con l'avviso di convocazione della seduta.
14. Le interrogazioni, riguardanti un particolare argomento, o una mozione già iscritta all'ordine del giorno della seduta, sono discusse nel momento della trattazione dell'argomento o mozione cui si riferiscono.

ART. 48 Mozioni e risoluzioni

1. La mozione consiste in una proposta di deliberazione con richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi.
2. La mozione richiede un'espressione di voto sui criteri seguiti, o che si vogliono seguire, nella trattazione di determinati argomenti, e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco o dalla Giunta.
3. La mozione deve essere presentata per iscritto e può essere avanzata da ogni Consigliere, sia insieme ad altri Consiglieri che singolarmente.
4. Se viene presentata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio, è iscritta nell'ordine del giorno.
5. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale, assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione, salvo casi di urgenza.
6. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, che deve essere espresso a conclusione del dibattito sulle stesse.
7. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente Regolamento
8. Le mozioni e le proposte di risoluzione su fatti di particolare rilievo sono presentati almeno 48 ore prima della seduta al Presidente del Consiglio Comunale, e possono, salvo casi di particolare urgenza, dallo stesso essere sottoposti alla Conferenza dei Capigruppo, prima della discussione in aula, per ricercare un accordo su un testo unificato. Ove lo stesso non risulti possibile la discussione in aula avviene sui vari testi proposti.
9. La modalità di discussione delle mozioni è regolata dalle norme generali di discussione. Al proponente dell'emendamento, sono concessi tre minuti per l'illustrazione.
10. Le risoluzioni sono dirette a manifestare orientamenti, o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti connessi con un argomento in trattazione, possono essere proposte dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco, dagli Assessori e da ogni Consigliere.
11. Le risoluzioni vengono discusse e votate durante la seduta, ed impegnano il Consiglio e la Giunta Comunale a comportarsi conseguentemente, con le stesse modalità previste per gli ordini del giorno ma con tempi di tre minuti per intervento.

ART. 49 Mozioni d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale, inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la Legge ed il presente Regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e quindi da accogliersi, e provvede di conseguenza.

ART. 50 Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Quando, dopo l'invito del Presidente alla discussione, nessuno chiede la parola, la proposta è messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo – o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti, e la seconda per non più di cinque minuti, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Il Presidente, il Sindaco o l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti complessivi ciascuno.
5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che lo hanno richiesto, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche dichiara chiusa la discussione. Coloro che, dichiarata chiusa la discussione, non hanno chiesto la parola, perdono il diritto di intervenire.
7. Il Sindaco o un Assessore delegato può infine e a conclusione, precisare la posizione della Giunta.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo, e per la durata non superiore, per ciascuno argomento od emendamento eventuale, a tre minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal proprio Gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire con gli stessi tempi per precisare la loro posizione di voto difforme. Effettuate le dichiarazioni di voto si procede alla votazione. La votazione degli eventuali emendamenti precede sempre la votazione dell'argomento principale trattato.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché al Piano di Governo del Territorio e sue Varianti Generali. Tale termine si intende esaurito in un unico intervento indipendentemente dalle modalità scelte dal relatore per illustrare il tema.
10. In ogni caso limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta, o comunque prima che inizi la discussione dell'argomento.

ART. 51 Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, od al verificarsi di una scadenza determinata, precisandone i motivi: essa può porsi anche prima della votazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive, poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel

caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese, prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.

ART. 52 Fatto personale

1. Costituisce "FATTO PERSONALE" l'essere attaccato sulla propria condotta, o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide sulla sussistenza del fatto. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere, a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di, convocare il tavolo di Presidenza perché indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. Il tavolo di Presidenza riferisce per iscritto, al Consiglio.

ART. 53 Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara espressamente conclusa la riunione.

CAPO VI – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE – VERBALE -

ART. 54 La partecipazione del Segretario Generale all'adunanza

1. Il Segretario Generale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire, per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione può esprimere il parere ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nel caso che il Consiglio intenda assumere una deliberazione difforme dalla proposta.

ART. 55 Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2. Alla redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Segretario Generale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare, e riporta la proposta di deliberazione ed eventuali modifiche approvate dal Consiglio Comunale e il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta, e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri risultano dalla discussione dell'intera seduta.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone.

<p style="text-align: center;">Parte IV[^] LE DELIBERAZIONI</p>
--

CAPO I – LE DELIBERAZIONI -

ART. 56 Verbale – Deposito – Rettifica – Approvazione

1. Il verbale è sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale, di norma, nella prima seduta utile successiva alla trasmissione dello stesso ai Consiglieri Comunali.
2. Quando un Consigliere lo richiede, il Presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni e/o rettifiche. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale.
3. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di complessivi minuti uno. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
4. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data della seduta in cui le proposte di rettifica sono state approvate.
5. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio segreteria.

ART. 57 Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali e necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.
3. Di tutti i pareri obbligatori di altri Organismi ed Enti deve essere riportato il contenuto conclusivo e gli estremi, nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dalla normativa vigente, si prescinde da essi, facendolo constare nell'atto, e riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

ART. 58 Approvazione – Revoca – Modifica

1. Il Consiglio Comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni con il testo, originario od emendato, conforme allo schema posto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione iniziale del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale, di cui al precedente comma, deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo, della relativa motivazione, di revocare, modificare, integrare o sostituire la delibera già adottata, richiamando gli estremi della stessa.
4. Nei casi in cui gli atti, con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive, comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi devono prevedere forme e mezzi opportuni diretti a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO II – LE VOTAZIONI -

ART. 59 Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla Legge o dallo Statuto, e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la Legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - 5.1. la votazione sulle questioni pregiudiziali e sulle questioni sospensive, si effettua prima di iniziare la trattazione del relativo argomento;
 - 5.2. le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - *emendamenti soppressivi;
 - *emendamenti modificativi;
 - *emendamenti aggiuntivi;
 - 5.3. i provvedimenti, per i quali sono stati approvati emendamenti o modifiche, vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
 - 5.4 per ciascun emendamento sono concessi 5 minuti per la presentazione e 10 minuti per la discussione, comprensiva di dichiarazione di voto.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione: quando per gli schemi dei provvedimenti proposti non vengono approvate proposte di modifica o non vi è discussione, la votazione si intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato.
7. Per i regolamenti ed i bilanci, le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - 7.1. per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte, per iscritto, di modifica e/o soppressione: discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del Regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - 7.2. per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni a termine del Regolamento di Contabilità;
 - 7.3. per l'adozione o approvazione del Piano di Governo del Territorio o sua Variante si procederà con unica votazione o, in alternativa, secondo le modalità definite dalla conferenza dei Capigruppo.
8. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

ART. 60 Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano, o per chiamata nominale, al proprio posto.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari, ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Generale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbi o contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta, per appello nominale.

5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono, e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

ART. 61 votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla Legge o dallo Statuto, od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio su proposta del Presidente, o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce, ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ogni Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 62 Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Le schede sono predisposte in bianco dalla segreteria comunale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, munite di timbro comunale e siglate dal Responsabile della Segreteria.
3. Se si tratta di nomine che implicano la scelta delle persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero di preferenze massime indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
4. I nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, da destra verso sinistra e dall'alto in basso.
5. Quando la Legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominativi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza, e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente sottopone al Consiglio le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Se il Consiglio respinge le modalità proposte dal Presidente, la seduta viene brevemente sospesa, per permettere la riunione della Conferenza dei Capigruppo, la quale formula, a maggioranza, una nuova proposta, che, prima di passare alla votazione, viene sottoposta alla decisione del Consiglio, senza discussione. Seguendo tali nuove modalità di votazione, ciascun Consigliere esprime le proprie preferenze.
6. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
7. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
8. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede ed al computo dei voti, e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
10. Nel caso di irregolarità, e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
11. Il carattere "SEGRETO" della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
12. Le schede vengono immediatamente distrutte dopo la proclamazione dei risultati.

ART. 63 Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "QUORUM" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se

il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, se raddoppiato, dia un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata: si deve ripetere la votazione, nella stessa seduta. Nel caso in cui la votazione risultasse infruttuosa per la seconda volta l'argomento posto all'ordine del giorno potrà essere votato in una seduta successiva con la sola dichiarazione di voto.
5. Salvo i casi espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, ma può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "IL CONSIGLIO HA APPROVATO" oppure "IL CONSIGLIO NON HA APPROVATO"
6. Nel caso di nomina di rappresentanti del Comune in Enti o Organismi, non si applica la regola generale, secondo cui le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta di voti, valendo invece il principio per il quale, quando si tratta di eleggere più soggetti e non sia disposto in senso diverso, conseguono l'elezione coloro che, nel limite del numero dei soggetti da eleggere, riportano il maggiore numero di voti, indipendentemente da un quorum minimo. Nel caso in cui taluni degli eligendi conseguano parità di voti, la votazione deve essere ripetuta per i posti ancora disponibili: in tale caso, qualora si ripeta la parità di voti, risulterà comunque eletto il più anziano di età.
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 64 Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, ai sensi della normativa vigente.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Parte V[^] DISPOSIZIONI FINALI

ART. 65 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni contestualmente alla delibera di approvazione, entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente regolamentazione che disciplinava il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 66 Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio Comunale a ciascuno dei Consiglieri Comunali in carica.
2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del Regolamento è inviata, a cura del Sindaco neoeletto, ai Consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.